

STATUTO

Capo I:

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine

La Fondazione Opera Pia "Giuseppe Cerruti Ambrosio" - già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dal testamento olografo del cav. Giuseppe Cerruti depositato il 16 dicembre 1941 con rogito del notaio Boccardo in Moncalieri, ivi registrato in data 19 dicembre 1941 n.207 di repertorio e fu eretta in Ente Morale con decreto del Ministero dell'Interno con decreto di approvazione in data 22 novembre 1963. La Fondazione ha sede nel Comune di Torino.

Art. 2

Scopo

La Fondazione, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto stabile e principale l'assistenza a famiglie, comunità, giovani o persone residenti nel territorio di Torino o Moncalieri. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo tra i servizi di utilità sociale si annoverano attività volte a politiche di supporto abitativo tramite stipula di contratti "convenzionati".

La Fondazione svolgerà l'attività con fondi proprii ed anche mediante ricerca di fondi a sostegno delle locazioni abitative.

Si potranno porre in essere attività di mutua collaborazione con altre Associazioni o Fondazioni che condividono obiettivi e intenti simili a quelli che ispirano e caratterizzano l'Opera Pia Cerruti.

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

Fondo di dotazione indisponibile costituito: dall'immobile sito in Via Marco Polo n.9, Via Marco Polo n.11 e Corso De Gasperi n. 5 in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione, come identificato nell'Allegato A al presente statuto

Patrimonio disponibile costituito da immobili come da specifico inventario conservato presso la sede dell'Ente.

Il patrimonio potrà essere integrato dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 4

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione della Fondazione

Art. 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- 1) Il Consiglio di Amministrazione;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il vice Presidente.

Art. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 5 componenti:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- tre Consiglieri

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione e nominano al loro interno sia il Presidente che il vice Presidente.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati come segue:

- un membro dal Comune di Torino;
- un membro dal Comune di Moncalieri;
- due membri dalla associazione di volontariato: Gruppi di Volontariato Vincenziano, Beata Vergine delle Grazie;
- un membro dal Presidente del Banco Alimentare del Piemonte ODV;

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente. Il Consiglio di amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno rispondere a criteri di onorabilità ed avere competenze nell'area amministrativa-gestionale-manageriale e/o nell'area della conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta l'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un componente del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Art. 8

Competenze del Consiglio

di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi, piani e i programmi;

- approva il Bilancio consuntivo;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche dello statuto; (con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti);
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Art. 9

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, (sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate).

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 10

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal vice Presidente.

Art. 12

Segretario

Il Segretario, scelto al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;

- Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.
- Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.
- Il Segretario è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Capo III

Norme generali d'amministrazione

Art. 13

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 14

Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica, avente sede ed operante nel Comune di Torino o ne

Comune di Moncalieri, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Capo IV

Disposizione Finale

Art. 15

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.